



# AZIENDA OSPEDALIERA di RILIEVO NAZIONALE "SAN GIUSEPPE MOSCATI" - AVELLINO

CONCESSIONE PER UN PERIODO DI SETTE ANNI DI SPAZI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BAR, POSTO DI RISTORO E SERVIZIO DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE, SNACK, ACQUA, BIBITE NEI PLESSI OSPEDALIERI DELL'A.O.R.N. (CITTÀ OSPEDALIERA DI C.DA AMORETTA IN AVELLINO E PLESSO OSPEDALIERO DI SOLOFRA)

## Schema di contratto di concessione



Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati"  
Contrada Amoretta n.1 - 83100 Avellino

Il Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Genoveffa Vitale

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, PER UN PERIODO DI SETTE ANNI DI SPAZI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BAR, POSTO DI RISTORO E SERVIZIO DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE, SNACK, ACQUA, BIBITE NEI PLESSI OSPEDALIERI DELL’A.O.R.N. (CITTÀ OSPEDALIERA DI C.DA AMORETTA IN AVELLINO E PLESSO OSPEDALIERO DI SOLOFRA) N. GARA 8455662**

**TRA**

l’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, sita in C.da Amoretta snc (P.I e C.F. 01948180649), indicata più brevemente in seguito come “Azienda”, rappresentata dal \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_, in qualità di delegato/a del legale rappresentante giusta \_\_\_\_\_ delibera \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ delega n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ domiciliato/a, per la carica, presso la sede dell’Azienda stessa;;

**E**

la Società \_\_\_\_\_ - Codice Fiscale/P.I.: \_\_\_\_\_ - con sede legale in \_\_\_\_\_ (c.a.p. \_\_\_\_\_) - Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. REA \_\_\_\_\_, rappresentata dal legale rappresentante Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ /\_- Codice Fiscale: \_\_\_\_\_, avente i necessari poteri per impegnare la società (nel seguito, per brevità, anche "Concessionario");

per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 del d. lgs. n. 50/2016, del **“GESTIONE DEL SERVIZIO DI BAR, POSTO DI RISTORO E SERVIZIO DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE, SNACK, ACQUA, BIBITE NEI PLESSI OSPEDALIERI DELL’A.O.R.N. (CITTÀ OSPEDALIERA DI C.DA**

## **AMORETTA IN AVELLINO E PLESSO OSPEDALIERO DI SOLOFRA)" .**

L'Amministrazione da una parte e il Concessionario dall'altra, di seguito anche definiti congiuntamente le "**Parti**".

### **PREMESSO CHE**

- che con delibera del DG n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ è stato aggiudicato in via definitiva alla Società \_\_\_\_\_ la procedura esperita dall'Azienda Ospedaliera Moscati per individuare il soggetto concessionario a cui affidare il servizio di cui sopra (procedura di selezione - N.ro CIG: \_\_\_\_\_);
- che il Concessionario, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un'idonea cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni come previste negli atti di gara, per un importo pari ad € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/00) attraverso Polizza n. \_\_\_\_\_ emessa il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ e valida fino al \_\_\_\_\_;
- che il Concessionario, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito, con le modalità indicate nell'articolo 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, la seguente polizza assicurativa per la responsabilità civile:  
Polizza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
, emessa da \_\_\_\_\_, valevole dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

**Ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e**

**domiciliate, SI CONVIENE E SI STIPULA**

### **QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Capitolato Speciale d'Appalto, il DUVRI, il Progetto Tecnico Gestionale offerto dal Concessionario in sede di gara, l'Offerta economica e il Piano Economico

Finanziario del Concessionario, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e devono pertanto intendersi integralmente richiamati.

## **ART. 2 -OGGETTO**

Il presente contratto ha per oggetto la concessione da parte dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" (di seguito Amministrazione o Concedente) GESTIONE DEL SERVIZIO DI BAR, POSTO DI RISTORO E SERVIZIO DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE, SNACK, ACQUA, BIBITE NEI PLESSI OSPEDALIERI DELL'A.O.R.N. (CITTÀ OSPEDALIERA DI C.DA AMORETTA IN AVELLINO E PLESSO OSPEDALIERO DI SOLOFRA) e individuato dalla planimetria allegata al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

In particolare il Concedente affida al Concessionario:

- a) l'allestimento dei locali con arredi, apparecchiature ed attrezzature necessari per l'espletamento del servizio;
- b) la gestione funzionale ed economica del servizio prioritario compreso il servizio di catering, e i servizi annessi di pulizia e manutenzione dei locali e degli impianti, come meglio definiti nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) la gestione funzionale ed economica dei servizi secondari e complementari che il concessionario ha offerto e che sono descritti nel Progetto Tecnico;
- d) il ripristino dello stato dei luoghi al termine della concessione mediante rimozione degli arredi, apparecchiature ed impianti a cura del concessionario.

## **ART. 3 – DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario si obbliga ad osservare nell'esecuzione della concessione tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto che viene allegato al presente contratto formandone parte integrante e sostanziale.

Si obbliga altresì a finanziare economicamente la concessione e a gestire il servizio secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal Progetto

Tecnico Gestionale e dal Piano Economico-Finanziario (PEF) di copertura dell'investimento e della connessa gestione presentati in sede di offerta e contenuti nel presente contratto come parte integrante del medesimo.

Il Concessionario si obbliga al rispetto dei seguenti "Criteri Ambientali Minimi" (CAM), oltre al miglioramento degli stessi criteri offerto dal concessionario in sede di offerta tecnica:

1.1. il Decreto 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011) per la ristorazione collettiva e derrate alimentari;

1.2. il Decreto 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) per l'affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene;

1.3. il Decreto 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.

Il Concessionario si obbliga a garantire una adeguata informazione agli utenti relativamente a: alimentazione, salute e ambiente, provenienza territoriale degli alimenti, stagionalità degli alimenti, corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti. Il Concessionario si obbliga a garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con le modalità di raccolta individuate dall'amministrazione comunale.

Il Concessionario ha il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio bar nel Locale e negli spazi oggetto della presente Concessione e del Progetto Tecnico Gestionale.

Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Progetto Tecnico Gestionale, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente in conseguenza delle proprie attività, anche per fatto

doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, sia durante la fase di allestimento, sia durante la fase di concessione.

La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario.

#### **ART. 4 - DURATA, CONDIZIONI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA CONCESSIONE**

Il Contratto avrà la durata di 84 **(ottantaquattro) mesi** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di **consegna del servizio**, prorogabili su disposizione discrezionale esclusivamente del Concedente per altri e ulteriori 36 **(trentasei) mesi** agli stessi patti e condizioni del contratto originario, salvo cessazione anticipata dei suoi effetti, qualora ricorra anche uno solo degli eventi indicati negli atti di gara.

La durata, le condizioni e le modalità di esecuzione della concessione saranno regolate in conformità ai contenuti previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Progetto Tecnico Gestionale e nei relativi allegati, in quanto gli stessi definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto della prestazione da fornire.

L'esecuzione della concessione oltre il termine di scadenza del Contratto non potrà, in nessun caso, essere considerata come rinnovo del Contratto stesso.

Le Parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente contratto, indipendentemente dall'eventuale trattamento tributario ai fini delle imposte indirette, non intendono costituire un rapporto di locazione regolato dalle norme contenute nella Legge n. 392/1978 e s.m.i..

Al termine della concessione nulla sarà dovuto al Concessionario a qualsivoglia titolo e forma da parte dell'Amministrazione che rientrerà nel pieno ed incondizionato possesso delle aree e locali dati in uso al Concessionario per il periodo concessorio.

Al termine della Concessione sarà onere del Concessionario provvedere alla totale rimozione degli impianti, allestimenti e attrezzature dallo stesso realizzate, incluso il trasporto e lo smaltimento a termini di legge vigenti in materia se sussiste la necessità e il ripristino dello stato dei luoghi.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto il rapporto tra le parti è regolato dalle norme del Codice civile in materia.

#### **ART. 5 – CANONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTO UTENZE**

Il Concessionario si impegna a corrispondere, con decorrenza dalla data formale d'inizio della concessione, il canone di concessione di importo mensile pari a € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) offerto dal concessionario in sede di gara e con le modalità e i tempi descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Le utenze relative alla fornitura di energia elettrica, per il riscaldamento e raffrescamento dei locali e per la fornitura del servizio idrico integrato verranno gestite come dettagliatamente descritto nell'art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto

Rimangono ad esclusivo carico del concessionario il pagamento delle imposte per l'esercizio del servizio, il pagamento della tassa sui rifiuti, delle tasse su SIAE e quant'altro necessario per l'esecuzione delle attività in concessione.

#### **ART. 6 – PENALI**

Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione e/o reclami nell'esecuzione delle attività relative alla concessione oggetto del Contratto, che non siano imputabili rispettivamente all'Amministrazione o a forza maggiore o caso fortuito, l'Amministrazione stessa applicherà al Concessionario le penali dettagliatamente descritte e regolamentate all'articolo 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **ART. 7 – RESPONSABILE DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario designa sin d'ora quale proprio Responsabile del Concessionario di cui all'articolo 16 del Capitolato Speciale d'Appalto il Sig.\_\_\_\_, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l'Amministrazione.

Il Responsabile del Concessionario dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile e indirizzo di posta elettronica certificata e ordinaria.

Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i

seguenti recapiti: Cellulare: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Concessionario devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Concessionario medesimo.

Il Responsabile del Concessionario opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione dell'Amministrazione, coordinandosi con il medesimo.

#### **ART. 8 – COSTI DELLA SICUREZZA**

Il Concessionario, in accordo al dettato di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dichiara di avere ricevuto il D.U.V.R.I. e l'informativa sulla sicurezza, in allegato al presente Contratto, per la sede oggetto della concessione.

Nell'esecuzione della concessione oggetto del presente contratto, il Concessionario dovrà, inoltre, impegnarsi a cooperare con l'Amministrazione nelle attività di coordinamento e di reciproca informazione al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze con soggetti operanti nei medesimi luoghi, accettando eventuali misure di sicurezza integrative che saranno prescritte dall'Amministrazione stessa.

Il Concessionario dovrà rispettare tutte le leggi e norme vigenti e cogenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro per i propri dipendenti e le attrezzature utilizzate; s'impegnerà altresì a segnalare all'Amministrazione eventuali condizioni pregiudizievoli per la sicurezza che si dovessero determinare nel corso dello svolgimento della concessione in oggetto.

Resta immutato l'obbligo per il Concessionario di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008..

#### **ART. 9 – CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI E COMMISSIONE DI VALUTAZIONE**

L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, idonei controlli e verifiche di tipo igienico

– sanitario e di tipo qualitativo per verificare la corrispondenza dei servizi forniti dal Concessionario.

Al fine di consentire lo svolgimento di detto servizio nel modo più efficace, efficiente ed economico possibile saranno svolte verifiche sulla modalità di esecuzione contrattuale, mediante sopralluoghi che potranno essere effettuati, in contraddittorio con la ditta, dalla Direzione Sanitaria di presidio per quanto concerne le prescrizioni di carattere igienico – sanitario, dalla U.O.C. Servizi Tecnici-Patrimonio-Ingegneria Clinica per quanto concerne lo stato dei locali e delle attrezzature, degli arredi e suppellettili ivi persistenti e dalla U.O.C. Gestione Economica e Finanziaria per gli aspetti economico e finanziario.

Qualora emergano oggettive responsabilità della ditta, in base al verbale degli incaricati al controllo, redatto in contraddittorio tra le parti (incaricato del controllo e gestore del servizio) si potrà procedere alla ufficiale contestazione dei fatti e all'eventuale applicazione delle penali.

Il RUP è in capo al Servizio Provveditorato aziendale che avrà modo di avvalersi della collaborazione specialistica per i rispettivi ambiti della Direzione Medica di Presidio, del Servizio Tecnico Manutentivo e del Servizio Economico Finanziario. La Direzione dell'Esecuzione del contratto è in capo alla Direzione Medica di Presidio.

## **ART. 10 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PATTO**

### **INTEGRITÀ**

Il Concessionario si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al **Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**, adottato dalla stazione appaltante al seguente indirizzo <https://www.aornmoscati.it/sites/default/files/2021-06/CODICE%20COMPORTAMENTO%20AZIENDALE.pdf> e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Il Concessionario si impegna altresì a rispettare gli obblighi prescritti dal **Patto di integrità** del Concedente, sottoscritto per presa visione e accettazione in sede di gara, consapevole delle sanzioni che, in caso di violazione, l'Amministrazione comminerà; il documento, ancorché non materialmente allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e deve pertanto intendersi integralmente richiamato.

### **ART. 11 – RISERVATEZZA**

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Concessionario è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di cui dovesse avvalersi.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C..

#### **ART. 12 – SPESE CONTRATTUALI**

Sono ad esclusivo carico della Società, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, imposte, tasse, dipendenti dal contratto (registrazione, imposta di bollo, diritti fissi di segreteria, ecc.) inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto.

#### **ART. 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13/8/2010, n. 136 e s.m. ed i., il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta norma in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste, si conviene che, in ogni caso l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n.136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi degli artt. 1360 e 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge n. 136/2010, del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con Legge n. 217 del 17/12/2010, nonché delle Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18/11/2010 e n. 4 del 7/7/2011.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni le variazioni intervenute in ordine sia ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato sia alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso.

#### **ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

## **ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del GDPR circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del Contratto stesso e di tutti gli altridiritti ed obblighi previsti dalla citata normativa.

L'Amministrazione tratta i dati di cui è a conoscenza o in possesso per la gestione del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

## **ART. 16 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE**

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base all'informazione antimafia.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

## **ART. 17 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE**

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Avellino.

E' escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente Disciplinare. Per effetto dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 è vietato in ogni caso il compromesso.

#### **ART. 18 – CLAUSOLA FINALE**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e relativi allegati si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al Codice Civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

Avellino, \_\_\_\_\_

AORN Moscati

Il Concessionario

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante del Concessionario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le clausole, nessuna esclusa, del presente atto e del Capitolato Speciale d'Appalto.

Avellino, \_\_\_\_\_

Il Concessionario